Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 novembre 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Accesso a un giudice indipendente e imparziale – Organo giurisdizionale che si pronuncia in una causa penale ed è parte convenuta in una causa di responsabilità civile – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Volontà di sottrarsi a un arresto – Direttiva (UE) 2016/1919 – Patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali – Rimborso – Articolo 4 – Valutazione delle risorse – Valutazione del merito – Articolo 7 – Sostituzione del difensore che fornisce servizi di patrocinio a spese dello Stato »

Nella causa C-230/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia, Bulgaria), con decisione del 24 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2025, nel procedimento penale a carico di

**Mihail Mihaylov Stefanov,**

con l'intervento di:

**Sofiyska apelativna prokuratura,**

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, N. Fenger, S. Rodin, O. Spineanu-Matei e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25 febbraio 2026,

considerate le osservazioni presentate:

– per Mihail Mihaylov Stefanov, da sé stesso;

– per il governo ceco, da J. Benešová, A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da N. Schaeffer, M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 maggio 2026,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea (in prosieguo: la «Carta»), dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 4, della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nel procedimento penale a carico del sig. Mihaylov Stefanov per fatti consistenti in oltraggio alla bandiera della Repubblica di Bulgaria e vandalismo calcistico.

## Contesto normativo

### *Diritto dell'Unione*

*Direttiva 2013/48/UE*

3 La direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1), stabilisce, all'articolo 2, paragrafo 1, quanto segue:

«La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione».

4 L'articolo 3 di tale direttiva definisce le condizioni alle quali deve essere riconosciuto il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale.

*Direttiva 2016/343*

5 I considerando 34 e 35 della direttiva 2016/343 sono del seguente tenore:

«(34) Qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.

(35) Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni, gli indagati e imputati dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile».

6 L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, a condizione che:

a) l'indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l'indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall'indagato o imputato oppure dallo Stato.

(…)

4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell'indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l'indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l'adozione di una decisione e l'esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9».

7 L'articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

*Direttiva 2016/1919*

8 I considerando 1, 2 e 8 della direttiva 2016/1919 così recitano:

«(1) La presente direttiva intende garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore (…), rendendo disponibile l'assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri agli indagati e agli imputati in procedimenti penali e alle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (…).

(2) Stabilendo norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e persone ricercate, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

(…)

(8) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe coprire i costi della difesa per l'indagato, l'imputato e la persona ricercata. Nel concedere il patrocinio a spese dello Stato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere all'indagato, all'imputato o alla persona ricercata di sostenere parte di tali costi, in base alle risorse finanziarie di cui dispongono».

9 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva:

«La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva [2013/48] e che sono:

a) privati della libertà personale;

b) tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell'Unione o nazionale; ovvero

c) tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta delle prove (…)».

10 L'articolo 3 di detta direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per “patrocinio a spese dello Stato” il finanziamento da parte di uno Stato membro dell’assistenza di un difensore che consenta l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore».

11 L’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, della medesima direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell’interesse della giustizia.

2. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell’interessato, nonché il costo dell’assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell’assistenza di un difensore.

4. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell’interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti:

a) quando l’indagato o l’imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva; e

b) durante la detenzione».

12 L’articolo 7, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2016/1919 così prevede:

«1. Gli Stati membri adottano misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che:

a) esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e

b) i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l’equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell’indipendenza della professione forense.

(…)

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino».

***Diritto bulgaro***

13 L’articolo 94 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), così dispone:

«(1) In un procedimento penale, la partecipazione di un difensore è obbligatoria quando:

(…)

6. (…) l’accusato è privato della libertà personale;

(…)

8. la causa è trattata in assenza dell’accusato;

9. L’accusato non è in grado di pagare l’onorario di un difensore, intende avvalersi dei servizi di un difensore e l’interesse della giustizia lo richiede.

(…)

(3) Quando la partecipazione di un difensore è obbligatoria, l’autorità competente ne nomina uno».

(…)».

14 Ai sensi dell’articolo 189, paragrafo 3, del NPK:

«Qualora l’imputato sia riconosciuto colpevole, il giudice lo condanna alle spese, che includono l’onorario del difensore e le altre spese del difensore nominato d’ufficio, nonché le spese sostenute dall’accusatore privato e dalla parte civile, se ne sia stata fatta domanda. In caso di più persone condannate, il giudice determina la quota che ciascuna di esse deve pagare».

15 L’articolo 247c, paragrafo 1, del NPK così dispone:

«Su ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione. La notifica dell’atto di imputazione informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare (…) e della possibilità che la causa sia esaminata e giudicata in sua assenza, alle condizioni previste all’articolo 269».

16 L’articolo 269 del NPK è così formulato:

«(1) Nelle cause penali in cui l’imputato è accusato di un reato grave, la sua presenza all’udienza è obbligatoria.

(2) Il giudice può disporre che l’imputato compaia anche nelle cause in cui la sua presenza non è obbligatoria ove ciò risulti necessario per determinare la verità oggettiva.

(3) La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se:

(…)

3. debitamente convocato, questi non abbia dedotto alcun motivo valido che giustifichi la sua mancata comparizione e sia stata rispettata la procedura di cui all’articolo 247c, paragrafo 1;

(…)».

17 L’articolo 23 dello zakon za pravnata pomosht (legge sul patrocinio a spese dello Stato), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«(1) Il sistema di patrocinio a spese dello Stato (…) comprende i casi in cui la legge impone che la difesa sia assicurata da un difensore, da un difensore sostituto o da un rappresentante.

(2) Il sistema di patrocinio a spese dello Stato comprende inoltre i casi in cui l’accusato, l’imputato o la parte di un procedimento penale, civile o amministrativo non dispone delle risorse necessarie per pagare l’assistenza di un difensore, desidera avvalersi di tale assistenza e l’interesse della giustizia lo richieda. In tali casi, la persona non è tenuta a rimborsare le spese per il patrocinio a spese dello Stato concesso».

18 L’articolo 25, paragrafo 1, di tale legge, nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:

«(…) la decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è adottata su richiesta della persona interessata o in forza della legge, spiegando per iscritto alla persona interessata, mediante dichiarazione conforme al modello predisposto dall’ufficio per il patrocinio a spese dello Stato, che la medesima, in caso di sentenza o di decisione di condanna, è tenuta a rimborsare il costo del patrocinio a spese dello

Stato, salvo nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Il rifiuto di concedere il patrocinio a spese dello Stato deve essere motivato e può essere oggetto di impugnazione secondo le modalità appropriate».

**Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

19 Il sig. Mihaylov Stefanov è stato sottoposto a custodia cautelare nel periodo compreso tra il 4 giugno 2018 e il 14 marzo 2019 nell'ambito di un procedimento penale per fatti consistenti in oltraggio alla bandiera della Repubblica di Bulgaria e vandalismo calcistico.

20 Il giudizio di primo grado, nel quale egli è comparso personalmente assistito da un avvocato nominato d'ufficio, si è concluso con sentenza di condanna dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria).

21 Adito con atto di appello presentato dal sig. Mihaylov Stefanov, l'Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d'appello penale specializzata, Bulgaria) ha annullato tale sentenza a causa di un vizio di procedura e ha rinviato la causa dinanzi a un'altra sezione dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato).

22 Nel corso del secondo giudizio di primo grado dinanzi a quest'ultimo giudice il sig. Mihaylov Stefanov ha rinunciato al proprio avvocato nominato d'ufficio. Egli è successivamente comparso personalmente, assistito da un nuovo avvocato nominato d'ufficio. Egli ha tuttavia lasciato l'aula nel corso dell'ultima udienza dopo essere stato condannato al pagamento di un'ammenda per turbativa dell'ordine pubblico. Al termine di tale secondo giudizio di primo grado, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha nuovamente emanato una sentenza di condanna nei confronti del sig. Mihaylov Stefanov.

23 Avverso tale sentenza in esito al secondo giudizio di primo grado, il sig. Mihaylov Stefanov ha presentato un atto di appello dinanzi all'Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d'appello penale specializzata). Nel corso del giudizio d'appello dinanzi a tale giudice, egli ha chiesto la ricusazione della sezione adita, invocando l'esercizio di un'azione di responsabilità civile contro la Procura della Repubblica di Bulgaria, contro lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) e contro l'Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d'appello penale specializzata), al fine di ottenere il risarcimento di diverse voci di danno a suo dire riconducibili alla sua detenzione in custodia cautelare. Il sig. Mihaylov Stefanov ha inoltre chiesto che gli fosse di nuovo assegnato d'ufficio il primo avvocato che lo aveva difeso. A seguito del rigetto della sua domanda da parte dell'Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d'appello penale specializzata) egli ha rinunciato al patrocinio a spese dello Stato. Al termine di tale secondo giudizio d'appello, detto giudice ha confermato la condanna del sig. Mihaylov Stefanov per reati commessi in data 29 maggio 2018, ma ha pronunciato la sua assoluzione per reati relativi a fatti che si sarebbero verificati il 2 giugno 2018.

24 Il sig. Mihaylov Stefanov ha proposto ricorso per cassazione avverso la seconda sentenza di appello dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria). Nell'ambito di tale giudizio egli ha dichiarato per iscritto di rinunciare all'assistenza del difensore d'ufficio, del quale aveva ottenuto la nomina. Il giudizio di cassazione è tuttavia proseguito in presenza di detto difensore. Al termine del medesimo giudizio il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha annullato sia la seconda sentenza di appello sia la sentenza conclusiva del secondo giudizio di primo grado e ha rinviato la causa relativa al procedimento penale a carico del sig. Mihaylov Stefanov dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), con l'istruzione di disporre una perizia medico-legale, psichiatrica e psicologica.

25 Dopo l'espletamento di tale perizia, è stato presentato allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) un nuovo atto di imputazione riguardante i soli fatti commessi il 29 maggio 2018. Nell'ambito dell'esame di una domanda del sig. Mihaylov Stefanov di ricusazione di tutti i giudici di tale organo giurisdizionale, quest'ultimo ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, iscritta al ruolo con il numero C-373/22.

26 La causa relativa al procedimento penale a carico del sig. Mihaylov Stefanov è stata riassegnata al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), a seguito della soppressione, il 27 luglio 2022, dello

Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato).

27 Tale giudice ha ritirato la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-373/22. Dinanzi a detto giudice il sig. Mihaylov Stefanov ha innanzitutto chiesto la ricusazione di tutti i collegi giudicanti del medesimo. Egli ha poi successivamente rinunciato a tre avvocati nominati d'ufficio, prima che lo stesso giudice rifiutasse la rinuncia a un quarto avvocato nominato d'ufficio. Infine egli ha dichiarato che non si sarebbe presentato alle udienze, per evitare di essere arrestato in relazione a un altro procedimento penale e ha chiesto, senza successo, che le udienze fossero organizzate in videoconferenza. Il sig. Mihaylov Stefanov si è tuttavia presentato all'ultima udienza e ha chiesto che l'udienza preliminare e tutti gli interrogatori fossero ripetuti in sua presenza, domanda che il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha respinto. Con sentenza del 13 settembre 2023 tale giudice ha condannato il sig. Mihaylov Stefanov a un anno e dieci mesi di reclusione per i reati di cui era accusato, nonché a farsi carico delle spese, incluse quelle relative al patrocinio a spese dello Stato.

28 Avverso tale terza sentenza di primo grado il sig. Mihaylov Stefanov ha interposto appello dinanzi all'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia), giudice del rinvio.

29 In primo luogo, tale organo giurisdizionale dubita della fondatezza della domanda presentata dal sig. Mihaylov Stefanov, diretta alla ricusazione di tutti i suoi membri con la motivazione che tale organo giurisdizionale è parte convenuta nell'azione di responsabilità civile da lui proposta, nonché della fondatezza dell'analoga domanda presentata in primo grado.

30 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che non esiste un nesso diretto tra il procedimento svolto dinanzi ad esso e l'azione di responsabilità civile proposta dal sig. Mihaylov Stefanov, dal momento che non è chiamato a esaminare la legittimità della custodia cautelare imposta a quest'ultimo. Esso sottolinea, inoltre, che gli importi che potrebbero eventualmente essergli concessi a titolo di risarcimento dei danni proverrebbero da una voce di bilancio specifica, cosicché lo status dei giudici interessati non sarebbe pregiudicato da una siffatta concessione. Peraltro, i membri di tale organo giurisdizionale e del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) coinvolti nella trattazione del procedimento principale non avrebbero avuto un'influenza sulla custodia cautelare del sig. Mihaylov Stefanov.

31 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che il procedimento dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) si è svolto in contumacia nei confronti del sig. Mihaylov Stefanov, dopo che quest'ultimo era stato informato delle date delle udienze e del fatto che, se non si fosse presentato a tali udienze senza valido motivo, la causa sarebbe stata decisa in sua assenza. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la reiterata dichiarazione del sig. Mihaylov Stefanov, secondo cui la sua assenza era volta a evitare l'arresto in relazione a un altro procedimento penale, debba essere considerata come espressione di una rinuncia esplicita e inequivocabile al suo diritto di presenziare al proprio processo o, al contrario, come indicazione di una ragione, che sfugge al suo controllo, che gli impedisce di partecipare a tale processo, ai sensi del considerando 34 della direttiva 2016/343. Se si dovesse accogliere la seconda ipotesi, occorrerebbe stabilire se la partecipazione alle udienze relative all'acquisizione e all'esame delle prove in fasi precedenti del procedimento penale sia sufficiente a garantire il rispetto dei diritti della difesa.

32 In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità di imporre al sig. Mihaylov Stefanov l'onere delle spese relative al patrocinio a spese dello Stato, nell'ipotesi in cui fosse condannato. Esso sottolinea che il diritto bulgaro prevede la concessione del patrocinio a spese dello Stato, in particolare, quando l'imputato è in stato di detenzione, senza che sia esaminata la sua situazione finanziaria, o quando tale persona non dispone di risorse sufficienti per beneficiare dei servizi di un difensore mentre l'interesse della giustizia lo richiede. Inoltre, tale diritto impone il rimborso delle spese connesse al patrocinio a spese dello Stato da parte delle persone che ne hanno beneficiato a motivo della loro detenzione, ma non da parte di quelle che ne hanno beneficiato per il motivo che non disponevano di risorse sufficienti a garantire la loro difesa. Orbene, alla luce della formulazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2016/1919, tale giudice ritiene che queste due categorie di imputati possano essere interamente assimilate, dal momento che il criterio delle risorse non sarebbe applicabile alle persone detenute.

33 Tale giudice ritiene che occorra altresì esaminare se l'obbligo di rimborsare integralmente le spese connesse al patrocinio a spese dello Stato, imposto dalla normativa bulgara alle persone condannate che ne hanno beneficiato a motivo della loro detenzione, sia conforme al considerando 8 di tale direttiva, il quale fa riferimento alla considerazione delle risorse di cui dispongono tali persone.

34 In quarto luogo, il giudice del rinvio intende stabilire se un imputato debba poter ottenere la sostituzione del suo difensore d'ufficio a causa dell'assenza di contatti tra tale imputato e detto difensore, quando l'imputato stesso ostacoli tali contatti e cerchi di ritardare lo svolgimento del suo processo.

35 Ciò premesso, l'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia compatibile con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e con l'articolo 47, secondo comma, della [Carta] e se costituisca violazione del diritto a un equo processo, nel senso che la causa deve essere esaminata da un giudice imparziale e indipendente, il fatto che il giudice che ha deciso o è chiamato a decidere una causa penale è allo stesso tempo convenuto in una causa civile intentata dall'imputato per un illecito commesso, nell'ambito della stessa causa penale, da altro giudice, al quale è giuridicamente succeduto il giudice [chiamato a decidere la causa nella specie], e tale altro giudice è tenuto al risarcimento dei danni nel caso in cui la domanda civile trovi accoglimento.

2) Se dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dai considerando 34 e 35 della direttiva [2016/343] discenda che le dichiarazioni scritte di un imputato di voler partecipare personalmente al processo ma di non voler comparire e di voler restare assente per evitare di essere arrestato nell'ambito di altro procedimento costituiscono una rinuncia espressa ed inequivocabile dell'imputato stesso al proprio diritto di presenziare al processo, o se debbano essere considerate quale motivo, non addebitabile all'imputato, che ne giustifica l'impossibilità di presenziare al processo.

3) Nel caso in cui la risposta alla seconda questione sia nel senso che la fattispecie ivi descritta costituisce un motivo, non addebitabile all'imputato, che giustifica l'impossibilità per il medesimo di presenziare al processo, se debba trovare accoglimento la sua richiesta di ripetizione, in sua presenza, dell'audizione di tutti i testimoni e periti nel procedimento giudiziario avviato per effetto del ricorso in appello proposto dall'imputato stesso, quando, precedentemente al procedimento condotto in sua assenza e conclusosi con la sentenza appellata, la stessa accusa è stata già due volte oggetto di esame in giudizio, l'imputato ha personalmente partecipato alle relative udienze, ha rivolto domande ai testimoni e ai periti e le dichiarazioni rese nonché le conclusioni formulate nelle perizie nei due precedenti procedimenti vertenti sull'accusa medesima e quelle nel procedimento condotto in contumacia risultano identiche.

4) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 4, paragrafi 1 e 4, [della direttiva 2016/1919], in combinato disposto con i considerando 8 e 17 [di tale direttiva] debbano essere interpretati nel senso che gli accusati e gli imputati arrestati devono essere equiparati, indipendentemente dalla questione se dispongano di risorse economiche sufficienti per sostenere le spese relative al patrocinio di un difensore, agli indagati e agli accusati che non dispongono di tali risorse e ai quali il patrocinio a spese dello Stato è concesso perché necessario nell'interesse della giustizia.

5) In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se sia compatibile con il considerando 8 della direttiva [2016/1919] una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui il patrocinio a spese dello Stato sia stato concesso sulla base di una legge che prevede l'obbligo di patrocinio da parte di un avvocato, come nel caso di detenzione dell'accusato o dell'imputato, quest'ultimo deve rimborsare le spese del patrocinio concesso, senza che si verifichi se disponesse di risorse economiche sufficienti per sostenere i costi del patrocinio di un difensore.

6) Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, [della direttiva 2016/1919], in combinato disposto con il considerando 25 [di tale direttiva] debba essere interpretato nel senso che è consentito al giudice respingere [la domanda] dell'accusato o dell'imputato volta ad ottenere la sostituzione del difensore incaricato delle prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, qualora

risulti accertato che l'imputato ha deliberatamente evitato di contattare il difensore incaricato di rappresentarlo in giudizio con l'intento di far valere l'assenza di una difesa idonea a garantirgli un equo processo e che la richiesta di sostituzione aveva unicamente scopi dilatori».

**Sulle questioni pregiudiziali**

***Sulla prima questione***

36 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47, secondo comma, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale un organo giurisdizionale può statuire in una causa penale, in cui deve pronunciarsi sull'applicazione delle direttive 2016/343 e 2016/1919, pur avendo ha la qualità di convenuto in una causa di responsabilità civile, avviata dalla persona imputata in tale causa penale, vertente su un'asserita violazione del diritto nazionale in una fase procedurale pregressa nell'ambito di detta causa penale.

37 Da un lato, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, settori di cui fanno parte gli aspetti dei procedimenti penali oggetto delle direttive 2016/343 e 2016/1919 sui quali vertono le questioni dalla seconda alla sesta.

38 Dall'altro lato, l'articolo 47, secondo comma, della Carta, che sancisce in particolare il diritto fondamentale a un giudice indipendente e imparziale, si applica agli Stati membri, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, della stessa, nell'attuazione del diritto dell'Unione. Rientra in tale previsione una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un giudice penale deve statuire su aspetti di procedura penale disciplinati da tali direttive.

39 A tal riguardo, occorre rilevare che, a differenza dell'articolo 47 della Carta, il quale, nel suo ambito di applicazione, può essere violato da qualsiasi lesione del diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, la constatazione di una violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE presuppone l'esistenza di problemi di portata tale da presentare un carattere sistemico che può compromettere il buon funzionamento del sistema giudiziario nazionale mettendo in pericolo la capacità dello Stato membro di cui trattasi di offrire mezzi di ricorso sufficienti ai singoli nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione (sentenza del 16 luglio 2026, Sociedad Civil Catalana, C-523/24, EU:C:2026:588, punto 115).

40 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impone un requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali che comporta due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l'organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l'indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni (sentenza del 19 dicembre 2024,Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 30 e giurisprudenza citata).

41 Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di «imparzialità» e concerne l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all'oggetto di quest'ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell'obiettività e l'assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 31 e giurisprudenza citata).

42 Pertanto, le garanzie di indipendenza e imparzialità richieste dal diritto dell'Unione implicano l'esistenza di disposizioni che consentano di fugare, nella mente dei singoli, qualsiasi legittimo dubbio, segnatamente, in merito alla neutralità dell'organo in questione rispetto agli interessi in conflitto (sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 32 e giurisprudenza citata).

43 Per quanto riguarda il requisito di «imparzialità», la sua valutazione oggettiva, che è la sola pertinente nel caso di specie alla luce degli interrogativi del giudice del rinvio, consiste nel determinare se tale organo offrisse, segnatamente attraverso la sua composizione, garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sulla sua imparzialità. Pertanto, occorre chiedersi se, indipendentemente dalla condotta personale dei giudici, taluni fatti verificabili autorizzino a sospettare l'imparzialità di questi ultimi. Sotto questo profilo, anche le apparenze possono avere importanza. Per pronunciarsi sull'esistenza di motivi di temere che tali requisiti di indipendenza o di imparzialità oggettiva non siano soddisfatti in una determinata causa, il punto di vista di una parte va preso in considerazione, ma non riveste un ruolo decisivo. L'elemento determinante consiste nello stabilire se i timori di cui trattasi possano essere considerati oggettivamente giustificati (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 33 e giurisprudenza citata).

44 È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare il caso particolare oggetto della prima questione sottoposta alla Corte, vale a dire quello di un giudice chiamato a statuire su una causa penale, in cui esso deve pronunciarsi sull'applicazione delle direttive 2016/343 e 2016/1919, pur avendo la qualità di convenuto in una causa di responsabilità civile, avviata dalla persona imputata in tale causa penale, vertente su un'asserita violazione del diritto nazionale in una fase procedurale pregressa nell'ambito di detta causa penale.

45 In mancanza di una disciplina dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle direttive 2016/343 e 2016/1919. Fermo restando che gli Stati membri devono assicurare, in ogni caso, una tutela effettiva dei diritti soggettivi derivati da tali direttive, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto dell'Unione (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 36 e giurisprudenza citata).

46 In tale contesto, si deve constatare che non è vietato, in linea di principio, a uno Stato membro designare un organo giurisdizionale come competente a statuire in una causa penale nella situazione di cui al punto 44 della presente sentenza, purché siano adottate le misure necessarie per garantire l'indipendenza e l'imparzialità di tale organo giurisdizionale, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 40 a 43 della presente sentenza. (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 37 e giurisprudenza citata).

47 Infatti, poiché il requisito dell'indipendenza e dell'imparzialità degli organi giurisdizionali non esclude necessariamente che un organo giurisdizionale nazionale possa pronunciarsi in una causa relativa alla responsabilità dello Stato derivante da un'asserita violazione del diritto dell'Unione per effetto di una sentenza pronunciata da tale organo giurisdizionale, causa nella quale quest'ultimo ha la qualità di convenuto (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 51), la mera circostanza che una persona abbia intentato un'azione di responsabilità e che un giudice penale abbia la qualità di convenuto nella causa avviata con tale azione non può, a *fortiori*, implicare, in modo sistematico, che tale organo giurisdizionale non possa statuire sulla responsabilità penale di tale persona.

48 Del resto, un'interpretazione contraria consentirebbe all'imputato, con il solo esercizio di un'azione di responsabilità, di ostacolare, eventualmente in modo ripetuto, il corretto svolgimento di un procedimento penale.

49 Il ruolo così affidato a un siffatto giudice penale presuppone tuttavia che siano offerte garanzie sufficienti affinché sia rispettato il requisito dell'indipendenza e dell'imparzialità degli organi giurisdizionali.

50 Nel caso di specie, il rischio di violazione del requisito di imparzialità sotteso alla prima questione si riferirebbe al fatto che i membri dell'organo giurisdizionale competente a statuire in un procedimento penale come il procedimento principale potrebbero oggettivamente apparire interessati a emettere una sentenza sfavorevole all'imputato per ostacolare l'accoglimento dell'azione di responsabilità da questi intentata, oppure negativamente prevenuti nei suoi confronti a causa dell'esercizio di tale azione.

51 Orbene, si deve ricordare che, per quanto riguarda il requisito di indipendenza e di imparzialità dei giudici, le regole applicabili allo statuto di questi ultimi e all'esercizio della loro funzione di giudice devono consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d'indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 44 e giurisprudenza citata).

52 A tal riguardo, una serie di elementi del fascicolo di cui dispone la Corte appaiono, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, tali da escludere qualsiasi rischio che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la circostanza che l'imputato abbia proposto un'azione di responsabilità civile possa far sorgere un legittimo dubbio, nei singoli, quanto all'imparzialità dei giudici penali investiti del procedimento penale principale rispetto agli interessi contrapposti in tale procedimento.

53 Infatti, in primo luogo, da tale fascicolo non risulta che i giudici del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e dell'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia) non beneficino, conformemente alla normativa bulgara, delle garanzie idonee ad assicurare, in generale, la loro imparzialità, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare.

54 In secondo luogo, per quanto riguarda più specificamente eventuali legami tra i giudici chiamati a pronunciarsi nel procedimento principale e l'azione di responsabilità intentata dal sig. Mihaylov Stefanov, da un lato, il giudice del rinvio sottolinea che i membri dei collegi giudicanti pertinenti del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e dell'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia) non sono stati coinvolti nell'adozione delle decisioni sulle quali si fonda il sig. Mihaylov Stefanov nell'ambito di tale azione di responsabilità.

55 Dall'altro lato, dalla decisione di rinvio risulta che il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e l'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia) hanno la qualità di parti convenute nella causa riguardante tale azione di responsabilità non a motivo dell'asserito ruolo di tali organi giurisdizionali nei fatti invocati a sostegno della presunta responsabilità, bensì in conseguenza dell'applicazione di una normativa nazionale in forza della quale detti organi giurisdizionali sono tenuti a subentrare agli organi giurisdizionali che erano stati coinvolti in tali fatti. Ne consegue che l'azione di responsabilità stessa non verte, in definitiva, su atti del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) o dell'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia).

56 In terzo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che la pronuncia nel procedimento penale principale non può essere, o sembrare, influenzata dall'esame dell'azione di responsabilità proposta dal sig. Mihaylov Stefanov.

57 Infatti, da un lato, il giudice del rinvio precisa che, alla luce dell'oggetto di tale azione, la pronuncia nel procedimento penale sarà priva di qualsiasi conseguenza sull'esame di detta azione.

58 Dall'altro lato, tale giudice indica che tale pronuncia non dipende dalla valutazione che sarà effettuata dei fatti invocati a sostegno dell'azione di responsabilità proposta dal sig. Mihaylov Stefanov, cosicché il suo contenuto potrà essere stabilito indipendentemente dall'esito dell'esame di tale azione.

59 In quarto luogo, al fine di garantire il rispetto del requisito di indipendenza e di imparzialità dei giudici in una situazione come quella di cui al procedimento principale, è necessario che i giudici chiamati a pronunciarsi nel procedimento penale principale non abbiano alcun ruolo da svolgere nella difesa degli organi giurisdizionali penali interessati nel corso del procedimento civile (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 38), che si tratti di rappresentare uno di tali organi giurisdizionali, determinando la persona o le persone chiamate a rappresentarli, o di dare istruzioni a tali persone. Spetterà al giudice del rinvio assicurarsi che ciò non avvenga nel caso dei membri dei collegi giudicanti pertinenti del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e dell'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia).

60 In quinto luogo, la decisione di rinvio precisa che la retribuzione e le condizioni di impiego dei membri di tali collegi non possono essere modificate in caso di eventuale condanna del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e dell'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia) al risarcimento dei danni. Date tali circostanze, le norme di bilancio che disciplinano il pagamento di eventuali danni conseguenti alla decisione che statuisce sulla controversia sulla responsabilità non sono atte a suscitare un legittimo dubbio nei singoli quanto all'indipendenza o all'imparzialità di tali collegi (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2024, Vivacom Bulgaria, C-369/23, EU:C:2024:1043, punto 46).

61 Occorre inoltre rilevare che, sebbene il giudice del rinvio faccia riferimento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 aprile 2018, Boyan Gospodinov c. Bulgaria (CE:ECHR:2018:0405JUD002841707), e del 10 aprile 2018, Mihalkov c. Bulgaria (CE:ECHR:2008:0410JUD006771901), nelle quali è stata constatata una mancanza di imparzialità di giudici bulgari connessa al sorgere della responsabilità di tali giudici, è giocoforza constatare che le circostanze che hanno giustificato tali constatazioni differiscono da quelle enunciate ai punti da 52 a 60 della presente sentenza.

62 Occorre altresì sottolineare che dalle considerazioni che precedono risulta che il rischio di violazione del requisito di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali di cui trattasi nel caso di specie, quand'anche si concretizzasse, non potrebbe, in ogni caso, generare problemi di portata tale da presentare un carattere sistemico, in modo da comportare una violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

63 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 47, secondo comma, della Carta deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un organo giurisdizionale può statuire in una causa penale, in cui deve pronunciarsi sull'applicazione delle direttive 2016/343 e 2016/1919, pur avendo la qualità di convenuto in una causa di responsabilità civile, avviata dalla persona imputata in tale causa penale, vertente su un'asserita violazione del diritto nazionale in una fase procedurale pregressa nell'ambito di detta causa penale, purché tale normativa nazionale e le misure adottate per la trattazione della stessa causa penale consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'indipendenza e all'imparzialità dell'organo giurisdizionale interessato.

***Sulla seconda questione***

64 In via preliminare, si deve rilevare che nelle sue osservazioni scritte il sig. Mihaylov Stefanov propone alla Corte di riformulare la seconda questione in modo tale che, se tale proposta dovesse essere accolta, la Corte sarebbe indotta a rispondere ad una questione del tutto diversa da quella sollevata dal giudice del rinvio.

65 È opportuno ricordare che, a norma dell'articolo 267 TFUE, spetta al giudice nazionale e non alle parti nella controversia principale adire la Corte. La facoltà di stabilire quali questioni vadano sottoposte alla Corte è quindi riservata al giudice nazionale e le parti non possono modificarne il tenore (v. sentenze del 9 dicembre 1965, Singer, 44/65, EU:C:1965:122, pag. 1198, e del 1º agosto 2025, Voore Mets e Lemeks Põlva, C-784/23, EU:C:2025:609, punto 40).

66 Ne consegue che la proposta di riformulazione della seconda questione presentata dal sig. Mihaylov Stefanov non può essere accolta.

67 Tuttavia, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 267 TFUE, la Corte può ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati da questi esposti, gli elementi attinenti all'interpretazione del diritto dell'Unione onde consentire a detto giudice di risolvere il problema giuridico sottopostogli (v. sentenze dell'11 giugno 1987, X, 14/86, EU:C:1987:275, punto 16, e dell'8 novembre 2012, Gülbahce, C-268/11, EU:C:2012:695, punto 32).

68 Nel caso di specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la seconda questione si riferisce, in definitiva, alla determinazione delle condizioni in presenza delle quali un processo può validamente svolgersi in assenza dell'imputato, alla luce delle norme enunciate all'articolo 8 della direttiva 2016/343.

69 Pertanto, si deve ritenere che, con tale questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, letto in combinato disposto con i considerando 34 e 35 della medesima, debba essere interpretato nel senso che un processo può svolgersi in assenza dell'imputato, conformemente a tali disposizioni, qualora quest'ultimo, informato tempestivamente dello svolgimento del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, abbia affermato di voler partecipare al proprio processo, ma indicato che non sarebbe comparso al fine di evitare un arresto nel contesto di un altro procedimento penale.

70 Al riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2016/343 ha lo scopo, conformemente al suo articolo 1, di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo». Come confermato espressamente dal considerando 33 di detta direttiva, tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo (sentenze del 20 maggio 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 31, e del 23 aprile 2026, Casotta, C-24/26 PPU, EU:C:2026:333, punto 95 e giurisprudenza citata).

71 L'articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva prevede, di conseguenza, che gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

72 L'articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva enuncia comunque che gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest'ultimo, purché siano soddisfatte talune condizioni. Quando un tale processo si conclude benché le condizioni previste in detto articolo 8, paragrafo 2, non siano soddisfatte, l'interessato, in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 9 della direttiva 2016/343, che hanno effetto diretto, ha diritto «a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (…) e possa condurre alla riforma della decisione originaria» (sentenza del 20 maggio 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 32 e giurisprudenza citata).

73 A tal riguardo, occorre rilevare che le lettere a) e b) di tale articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 sono applicabili alternativamente e che esse enunciano, ciascuna, due condizioni cumulative, la prima delle quali richiede che l'interessato sia informato del suo processo (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 34, e del 23 aprile 2026, Casotta, C-24/26 PPU, EU:C:2026:333, punto 103).

74 La seconda condizione richiesta affinché un processo in contumacia possa svolgersi, conformemente a tale articolo 8, paragrafo 2, può essere soddisfatta se, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, tale persona è stata informata in un tempo adeguato delle conseguenze della mancata comparizione al processo oppure, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, se detta persona è stata rappresentata al processo da un difensore incaricato, nominato dalla stessa oppure dallo Stato (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, punto 38, e del 23 aprile 2026, Casotta, C-24/26 PPU, EU:C:2026:333, punto 106).

75 Nel caso di specie, la seconda questione riguarda una situazione in cui l'imputato è stato informato, in tempo utile, dello svolgimento del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, cosicché le condizioni enunciate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/343 devono essere considerate soddisfatte.

76 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva mirano a individuare le situazioni in cui si deve ritenere che l'imputato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a presenziare al proprio processo [v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C-569/20, EU:C:2022:401, punto 34, e del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C-420/20, EU:C:2022:679, punto 58].

77 Definendo tali condizioni, il legislatore dell'Unione ha così concretizzato il principio enunciato al considerando 35 di detta direttiva, secondo il quale, poiché il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto, questi ultimi dovrebbero avere la possibilità di rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.

78 Tuttavia, alla luce del carattere relativamente generico delle condizioni poste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 e della funzione di tali condizioni ricordate al punto 76 della presente sentenza, non si può escludere del tutto che, in talune circostanze molto particolari, si possa ritenere che l'imputato non abbia rinunciato volontariamente al proprio processo, sebbene non vi si sia presentato e la sua informazione fosse stata effettivamente garantita conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.

79 In tal senso, la Corte ha dichiarato, in particolare, che tale articolo 8, paragrafo 2, osta allo svolgimento di un processo in assenza dell'interessato, qualora a quest'ultimo sia preclusa qualsiasi possibilità effettiva di presenziare al processo, in quanto destinatario di un divieto d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, senza che siano state previste misure che consentano di autorizzarlo [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, HN (Processo di un imputato allontanato dal territorio), C-420/20, EU:C:2022:679, punti 59 e 61].

80 Il considerando 34 della direttiva 2016/343 indica inoltre che qualora, per ragioni che sfuggono al loro controllo, gli indagati o imputati siano impossibilitati a presenziare al processo, dovrebbero avere la possibilità di chiedere che il processo sia aggiornato ad altra data entro i termini stabiliti dal diritto nazionale.

81 Ciò premesso, occorre sottolineare, per quanto riguarda la situazione specifica considerata dal giudice del rinvio, che un imputato che intenda evitare di essere legalmente arrestato dalle autorità competenti adotta deliberatamente la decisione di ostacolare il buon funzionamento della giustizia penale.

82 Una siffatta scelta non può quindi, in ogni caso, essere considerata una ragione che sfugge al controllo di tale persona, tale da dimostrare che le era impossibile presenziare al proprio processo e che la sua assenza a tale processo era quindi indipendente dalla sua volontà.

83 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, letto in combinato disposto con i considerando 34 e 35 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un processo può svolgersi in assenza dell'imputato, conformemente a tali disposizioni, qualora quest'ultimo, informato tempestivamente dello svolgimento del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, abbia affermato di voler partecipare al proprio processo, ma indicato che non sarebbe comparso al fine di evitare un arresto nel contesto di un altro procedimento penale.

***Sulla terza questione***

84 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

***Sulle questioni quarta e quinta***

*Sulla ricevibilità*

85 Il sig. Mihaylov Stefanov sostiene che le questioni quarta e quinta sono irricevibili. Da un lato, esso sostiene che la quarta questione è irrilevante ai fini della decisione nel procedimento principale, in quanto ha dimostrato di essere privo di risorse economiche. Dall'altro lato, la quinta questione non avrebbe alcun rapporto con tale procedimento, in quanto non sarebbe stato posto in stato di detenzione nel corso della fase del procedimento penale principale condotta dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e all'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia).

86 A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, e del 24 luglio 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 61).

87 Ne consegue che le questioni relative al diritto dell'Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C-36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 24 luglio 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 62).

88 Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che la quarta questione non si basa sulla premessa secondo cui il sig. Mihaylov Stefanov disporrebbe di risorse sufficienti per ottenere l'assistenza di un avvocato. Il giudice del rinvio, che è l'unico competente a valutare i fatti di causa (v., in tal senso, sentenze del 1º luglio 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, punto 30, e del 19 marzo 2026, Oblastní nemocnice Kolín, C-513/24, EU:C:2026:214, punto 26), ha inoltre espressamente rilevato che il sig. Mihaylov Stefanov era privo di tali risorse. In tale contesto, dalle spiegazioni di tale giudice risulta che esso ha sollevato la quarta questione perché teme che il diritto dell'Unione osti, in generale, a che una persona che abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato a motivo della propria detenzione possa essere obbligata a rimborsare tale assistenza. Orbene, una soluzione del genere sarebbe pertinente per un imputato che, al pari del sig. Mihaylov Stefanov, non disponga di risorse sufficienti per ottenere l'assistenza di un avvocato.

89 In secondo luogo, sebbene dalla decisione di rinvio risulti effettivamente che il sig. Mihaylov Stefanov non è stato posto in stato di detenzione durante la fase del procedimento penale principale svoltasi dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e all'Apelativen sad – Sofia (Corte d'appello di Sofia), dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che quest'ultimo ritiene di essere tenuto, in forza delle norme nazionali di procedura applicabili, a statuire sulle spese relative all'intero procedimento penale principale, anche per quanto riguarda il periodo durante il quale il sig. Mihaylov Stefanov era detenuto.

90 La Corte non può mettere, d'ufficio, in discussione tale valutazione del giudice del rinvio, dal momento che, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è il solo competente a interpretare e applicare disposizioni di diritto nazionale, mentre la Corte può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo dell'Unione, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (v. sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, punto 4, e del 7 novembre 2024, ERB New Europe Funding II, C-178/23, EU:C:2024:943, punto 21 e giurisprudenza citata).

91 Di conseguenza, gli argomenti invocati dal sig. Mihaylov Stefanov non possono essere sufficienti a confutare la presunzione di rilevanza menzionata al punto 87 della presente sentenza, cosicché la quarta e la quinta questione vanno considerate ricevibili.

*Nel merito*

92 Con le sue questioni quarta e quinta, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2016/1919, letti in combinato disposto con il considerando 8 di quest'ultima, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un imputato che abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato a motivo della sua detenzione può essere tenuto a rimborsare le spese relative a tale patrocinio senza che sia verificato se disponga di risorse sufficienti a tal fine, mentre un imputato che abbia ottenuto tale patrocinio a motivo dell'insufficienza delle sue risorse non è soggetto a tale obbligo.

93 L'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2016/1919 prevede che quest'ultima si applichi, in particolare, agli imputati che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48 e che sono privati della libertà personale o tenuti ad essere assistiti da un difensore.

94 L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 precisa che tale direttiva si applica, in particolare, agli imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno

Stato membro di essere perseguiti per un reato. Tali persone, conformemente all'articolo 3 di detta direttiva, hanno il diritto di avvalersi di un difensore.

95 Dal combinato disposto di tale articolo 2, paragrafo 1, e di detto articolo 3 risulta che un imputato come quello di cui trattasi nel procedimento principale beneficia di tale diritto, cosicché esso rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2016/1919 se è privato della libertà personale o se è tenuto ad essere assistito da un difensore.

96 L'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che gli Stati membri assicurano che gli imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell'interesse della giustizia.

97 L'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato a norma del paragrafo 1.

98 La portata che gli Stati membri possono conferire alla valutazione delle risorse e del merito è inoltre precisata all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della medesima direttiva.

99 Da tali disposizioni risulta, come rilevato dall'avvocata generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, che gli Stati membri sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato, in forza della direttiva 2016/1919, solo qualora siano soddisfatti i due criteri di valutazione enunciati al suo articolo 4, paragrafo 1, ma che è loro consentito, come il legislatore dell'Unione ha chiaramente indicato, concedere tale patrocinio sulla base della verifica di uno solo di tali criteri.

100 In tale contesto, l'interpretazione dell'articolo 4 della direttiva 2016/1919 prospettata dal giudice del rinvio, secondo la quale le persone che hanno beneficiato del patrocinio a spese dello Stato a motivo della loro detenzione dovrebbero, indipendentemente dalle loro risorse, essere equiparate a tutti gli effetti alle persone che non dispongono di risorse sufficienti per ottenere l'assistenza di un difensore, non può essere accolta.

101 È vero che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede che, in ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta durante la detenzione.

102 Tuttavia, dall'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva risulta che gli Stati membri possono imporre cumulativamente o alternativamente una valutazione delle risorse e del merito per determinare se il patrocinio a spese dello Stato debba essere concesso. Ne consegue che questi due criteri di valutazione devono essere considerati autonomi.

103 Pertanto, sebbene dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2016/1919 risulti effettivamente che un imputato soddisfa necessariamente la verifica del merito durante la sua detenzione, non ne risulta che tale persona soddisfi anche la verifica delle risorse o che lo Stato membro interessato sia tenuto a non applicarle quest'ultima valutazione.

104 Ne consegue che l'articolo 4 di tale direttiva non ha l'effetto di obbligare gli Stati membri a concedere agli imputati detenuti, indipendentemente dalle loro risorse, diritti in materia di patrocinio a spese dello Stato equivalenti a quelli concessi alle persone che non dispongono di risorse sufficienti per ottenere l'assistenza di un difensore.

105 Tuttavia, non se ne può dedurre che gli Stati membri dispongano della facoltà di imporre, in modo sistematico, agli imputati ai quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato a motivo della loro detenzione il rimborso di tale patrocinio, nel caso in cui essi siano stati condannati in esito al procedimento penale per il quale detto patrocinio è stato concesso.

106 Infatti, occorre rilevare che l'articolo 3 della direttiva 2016/1919 definisce il concetto di «patrocinio a spese dello Stato» come riguardante «il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore».

107 Tale definizione lascia intendere che il legislatore dell'Unione ha concepito la concessione del patrocinio a spese dello Stato non tanto come un semplice obbligo dello Stato membro interessato ad anticipare le spese necessarie a tale assistenza, ma piuttosto nel senso che comporta per lo Stato membro, in linea di principio, una presa in carico di tali spese.

108 Tale interpretazione dell'articolo 3 di tale direttiva è corroborata dal preambolo di quest'ultima.

109 Da un lato, il considerando 1 di detta direttiva precisa che quest'ultima deve rendere disponibile alle persone da essa contemplate «l'assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri». Con l'impiego del termine «retribuito», tale considerando 1 evoca l'idea secondo cui l'assistenza prestata all'imputato da parte di un difensore dovrebbe essere a carico dello Stato membro interessato.

110 Dall'altro lato, la garanzia che i costi del patrocinio a spese dello Stato siano, in definitiva, sostenuti dallo Stato membro interessato qualora l'imputato non disponga di risorse sufficienti per ottenere l'assistenza di un difensore e l'interesse della giustizia richieda la concessione di un siffatto patrocinio, contribuisce all'effettività del diritto di avvalersi di un difensore e quindi a rafforzare la fiducia degli Stati membri nel sistema di giustizia penale degli altri Stati membri, conformemente agli obiettivi enunciati ai considerando 1 e 2 della stessa direttiva.

111 Una siffatta garanzia consente quindi, in particolare, di evitare, in tutta l'Unione, che un imputato rinunci all'assistenza di un difensore, mentre l'interesse della giustizia lo richieda, o rinunci a esercitare un mezzo di ricorso che presuppone una siffatta assistenza, al fine di evitare di vedersi imporre, in caso di condanna, un onere finanziario che gli sarà difficile assolvere.

112 Di conseguenza, il «diritto al patrocinio a spese dello Stato» garantito a determinate persone, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919, deve essere inteso come diritto di queste ultime di ottenere il finanziamento, da parte dello Stato membro interessato, dell'assistenza di un difensore, qualora siano soddisfatte le due condizioni enunciate in tale disposizione.

113 Ciò premesso, qualora un imputato benefici di tale diritto a motivo della sua detenzione e dell'insufficienza delle sue risorse, il beneficio di detto diritto non si estende oltre il periodo di detenzione, a meno che il criterio del merito sia soddisfatto su un altro fondamento.

114 Inoltre, la portata precisa dell'obbligo di finanziare l'assistenza di un difensore risultante dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/1919 deve essere determinata tenendo conto del considerando 8 di tale direttiva, il quale indica in particolare che, nel concedere il patrocinio a spese dello Stato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter richiedere all'indagato, all'imputato o alla persona ricercata di sostenere parte di tali costi, in base alle risorse finanziarie di cui dispongono.

115 Poiché il legislatore dell'Unione non ha adottato disposizioni che indichino in modo preciso come articolare l'obbligo di finanziare l'assistenza di un difensore con un'eventuale partecipazione dell'imputato ai costi della sua difesa, menzionata in tale considerando 8, gli Stati membri possono esigere una siffatta partecipazione, sotto forma di rimborso parziale dell'importo versato a titolo di patrocinio a spese dello Stato, nella misura in cui le risorse dell'interessato gli consentano di versare tale partecipazione.

116 Dato che l'*an* e il *quantum* del rimborso devono essere determinati tenendo conto delle risorse dell'interessato, uno Stato membro non può ordinare a un beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, al quale tale patrocinio sia stato concesso conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919, di eseguire siffatto rimborso senza che sia verificato se questi disponga di risorse sufficienti a tal fine.

117 In tali circostanze, si deve ritenere che una normativa nazionale in base alla quale un imputato beneficiario del patrocinio a spese dello Stato a motivo della sua detenzione possa essere tenuto a rimborsare tali spese senza che sia verificato se questi disponga di risorse sufficienti a tal fine, privi le persone detenute che non dispongono di risorse sufficienti per ottenere l'assistenza di un difensore del diritto al finanziamento di tale assistenza conferito loro dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/1919.

118 Inoltre, una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede un siffatto obbligo di rimborso, ma non impone un obbligo analogo agli imputati ai quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato a motivo dell'insufficienza delle loro risorse, comporta una differenza di trattamento ingiustificata tra diversi gruppi di imputati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, in funzione delle modalità di concessione del patrocinio a spese dello Stato.

119 Infatti, un siffatto regime di rimborso del patrocinio a spese dello Stato implica che individui che si trovano oggettivamente in una situazione analoga alla luce dell'oggetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto privi di risorse sufficienti per ottenere l'assistenza di un difensore allorché l'interesse della giustizia richiede una tale assistenza, possano essere trattati diversamente, per quanto riguarda il rimborso del costo del patrocinio a spese dello Stato, a seconda che tale patrocinio sia stato loro concesso sulla sola base della loro detenzione o a seguito di una verifica delle loro risorse.

120 Orbene, il principio della parità di trattamento, quale sancito anche dall'articolo 20 della Carta, è un principio generale del diritto dell'Unione il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che una disparità non sia obiettivamente giustificata (sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio, C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P e C-111/24 P, EU:C:2026:245, punto 301 e giurisprudenza citata).

121 Alla luce dell'insieme degli elementi che precedono, occorre rispondere alle questioni quarta e quinta dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2016/1919, letti in combinato disposto con il considerando 8 di quest'ultima, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un imputato che abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato a motivo della sua detenzione può essere tenuto a rimborsare le spese relative a tale patrocinio senza che sia verificato se disponga di risorse sufficienti a tal fine.

***Sulla sesta questione***

122 In via preliminare, si deve rilevare che, sebbene nelle sue osservazioni scritte il sig. Mihaylov Stefanov proponga alla Corte una riformulazione sostanziale della sesta questione, tale proposta non può essere accolta, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 65 della presente sentenza.

123 In tali circostanze, si deve considerare che, con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2016/1919 debba essere interpretato nel senso che osta a che un giudice respinga una domanda dell'imputato volta ad ottenere la sostituzione di un difensore che fornisce servizi a titolo di patrocinio a spese dello Stato per il motivo che tale difensore non avrebbe contatti con il medesimo imputato, quando tale assenza di contatti sia dovuta a tattiche di quest'ultimo volte a ritardare lo svolgimento del proprio processo.

124 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2016/1919 prevede che gli Stati membri adottino misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense.

125 L'articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino.

126 Dalla formulazione stessa di quest'ultima disposizione risulta che gli Stati membri sono tenuti, in forza di detta direttiva, non a dare seguito, in modo sistematico, a qualsiasi domanda dell'imputato diretta alla sostituzione del difensore che gli fornisce servizi a titolo di patrocinio a spese dello Stato, ma unicamente ad accogliere una siffatta domanda «ove le specifiche circostanze lo giustifichino».

127 La stessa direttiva non osta quindi in alcun modo a che l'autorità competente a statuire su una siffatta domanda controlli la fondatezza dei motivi dedotti a sostegno di quest'ultima al fine di determinare se tali motivi rinviino a circostanze specifiche che giustifichino la sostituzione del difensore di cui trattasi.

128 Orbene, una mancanza di contatto tra il difensore di cui trattasi e l'imputato risultante da tattiche di quest'ultimo volte a ritardare lo svolgimento del suo processo non può essere considerata una tale circostanza specifica, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2016/1919.

129 Infatti, da un lato, la sostituzione del difensore di cui trattasi sarebbe, in una situazione del genere, priva di qualsiasi nesso con la garanzia dell'effettività del diritto di avvalersi di un difensore, che costituisce l'obiettivo di tale direttiva, come indicato al considerando 1 di quest'ultima, e non si può, più precisamente, ritenere che contribuisca a garantire una qualità adeguata dei servizi a titolo di patrocinio a spese dello Stato, come richiede l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva.

130 Dall'altro lato, obbligare l'autorità competente ad accogliere una domanda fondata sulla circostanza menzionata al punto 128 della presente sentenza sarebbe tale da nuocere all'efficacia dei procedimenti penali, consentendo, in pratica, agli imputati di intralciare il corretto svolgimento del loro processo e ritardare l'esito di quest'ultimo, ostacolando deliberatamente il buon svolgimento della loro difesa.

131 Al riguardo, occorre sottolineare che la facoltà di rifiutare di procedere alla sostituzione dell'avvocato che fornisce servizi a titolo di patrocinio a spese dello Stato non pregiudica l'eventuale possibilità, per l'imputato, di rinunciare all'assistenza di tale avvocato o al fine di difendersi personalmente, qualora il diritto nazionale lo consenta, o ottenendo l'assistenza di un rappresentante il cui intervento non sia finanziato a titolo di patrocinio a spese dello Stato.

132 In tale contesto, occorre ancora precisare che, sebbene il sig. Mihaylov Stefanov abbia menzionato, nelle sue osservazioni scritte, elementi che dimostrano, a suo avviso, che l'assenza di contatti con alcuni degli avvocati incaricati della sua difesa non sarebbe a lui imputabile, l'articolo 267 TFUE istituisce una procedura di cooperazione diretta tra la Corte e i giudici degli Stati membri fondata, come ricordato ai punti 88 e 90 della presente sentenza, su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, secondo la quale ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale. Pertanto, la Corte non può fondare la sua risposta sugli elementi presentati dal sig. Mihaylov Stefanov, di cui spetterà, se del caso, al giudice del rinvio verificare la sussistenza.

133 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2016/1919 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice respinga una domanda dell'imputato volta ad ottenere la sostituzione di un difensore che fornisce servizi a titolo di patrocinio a spese dello Stato per il motivo che tale difensore non avrebbe contatti con il medesimo imputato, quando tale assenza di contatti sia dovuta a tattiche di quest'ultimo volte a ritardare lo svolgimento del proprio processo.

**Sulle spese**

134 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

**1) L'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

**dev'essere interpretato nel senso che:**

**non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un organo giurisdizionale può statuire in una causa penale, in cui deve pronunciarsi sull'applicazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, pur avendo la qualità di**

**convenuto in una causa di responsabilità civile, avviata dalla persona imputata in tale causa penale, vertente su un'asserita violazione del diritto nazionale in una fase procedurale pregressa nell'ambito di detta causa penale, purché tale normativa nazionale e le misure adottate per la trattazione della stessa causa penale consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'indipendenza e all'imparzialità dell'organo giurisdizionale interessato.**

2) **L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, letto in combinato disposto con i considerando 34 e 35 della medesima,**

**dev'essere interpretato nel senso che:**

**un processo può svolgersi in assenza dell'imputato, conformemente a tali disposizioni, qualora quest'ultimo, informato tempestivamente dello svolgimento del processo e delle conseguenze della mancata comparizione, abbia affermato di voler partecipare al proprio processo, ma indicato che non sarebbe comparso al fine di evitare un arresto nell'ambito di un altro procedimento penale.**

3) **L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2016/1919, letti in combinato disposto con il considerando 8 di quest'ultima,**

**devono essere interpretati nel senso che:**

**ostano a una normativa nazionale in forza della quale un imputato che ha beneficiato del patrocinio a spese dello Stato a motivo della sua detenzione può essere tenuto a rimborsare le spese relative a tale patrocinio senza che sia verificato se disponga di risorse sufficienti a tal fine.**

4) **L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2016/1919**

**dev'essere interpretato nel senso che:**

**non osta a che un giudice respinga una domanda dell'imputato volta ad ottenere la sostituzione di un difensore che fornisce servizi a titolo di patrocinio a spese dello Stato per il motivo che tale difensore non avrebbe contatti con il medesimo imputato, quando tale assenza di contatti sia dovuta a tattiche di quest'ultimo volte a ritardare lo svolgimento del proprio processo.**

Firme

---

* Lingua processuale: il bulgaro.